



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 5 DEL 02/11/2015

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

## **REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81**

**UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
AZIENDA SPECIALE**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 5 DEL 02/11/2015

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

|  |    |
|--|----|
| <i>TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO</i> .....   | 3  |
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....   | 3  |
| Art. 2 - Tipologia di violazioni .....   | 3  |
| Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio..  | 3  |
| Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento .....  | 4  |
| Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido .....   | 4  |
| Art. 6 – Concorso di persone .....   | 5  |
| Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione .....  | 5  |
| Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa .....   | 6  |
| <i>TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE</i> .....  | 6  |
| Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura ..... | 6  |
| Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito .....   | 7  |
| Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria .....   | 7  |
| Art. 12 – Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio .....  | 8  |
| <i>TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE</i> .....  | 8  |
| Art. 13 – Notifica dell'ordinanza di ingiunzione .....   | 8  |
| Art. 14 – Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio .....   | 8  |
| Art. 15 – Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione .....   | 8  |
| <i>TITOLO IV – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE</i> .....   | 9  |
| Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione .....  | 9  |
| Art. 17 – Spese d'ufficio .....  | 9  |
| Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte .....   | 9  |
| <i>TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE</i> .....   | 10 |
| Art. 19 – Costituzione in giudizio .....   | 10 |
| <i>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI</i> .....   | 10 |
| Art. 20 – Rinvio .....   | 10 |
| Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicità .....   | 11 |

## **TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO**

### ***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità cui compete l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Dlgs 152/06 e s.m.i. nonché dell'art. 54 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in combinato disposto con la Dgr 20/01/2010 n.8/II045.

### ***Art. 2 - Tipologia di violazioni***

1. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono- in particolare- quelle concernenti:
  - a. Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro
  - b. Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro
2. Rispetto alle violazioni di cui alla lettera b) si precisa come ad oggi sia possibile dare seguito alle contestazioni sulla base della Convenzione sui controlli sottoscritta col Gestore e approvata con deliberazione di Giunta provinciale RG n. 178/2013 del 28/05/2013 (atti n. 132018/2.10/2013/320).

### ***Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio***

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.
2. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione

3. I termini di cui al comma 2 decorrono :

- a. Dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
  - b. Dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti dal Gestore;
4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa, Corpo forestale, Polizia, Carabinieri) . Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

#### ***Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento***

Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa regionale deve recare:

- a. Data, ora e luogo dell'accertamento
- b. Generalità e qualifica del verbalizzante
- c. Generalità del trasgressore
- d. Descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
- e. l'indicazione delle norme che si ritengono violate
- f. individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/81
- g. nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi;
- h. nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate;
- i. le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
- j. l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa;
- k. la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

#### ***Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido***

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e

- vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
- commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare
  - omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare
2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso casuale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
- alla sua diligenza
  - alla sua autonomia
  - al suo potere decisionale
3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:
- a. il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
  - b. la persona rivestita dell'autorità/ incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
  - c. la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.
4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

#### ***Art. 6 – Concorso di persone***

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art.5 della L.689/81
2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.

#### ***Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione***

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo

2. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingungere procederà ad una semplice somma algebrica.
3. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole (stessa disposizione violata – sostanziale omogeneità – caratteri fondamentali comuni).

#### ***Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa***

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81 e s.m.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.

## **TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE**

#### ***Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura***

1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore Generale, da una Posizione Organizzativa Tecnica, da due funzionari dell'Ufficio d'Ambito e da un membro designato dal Gestore.
2. La Commissione ha funzione meramente consultiva.

### ***Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito***

1. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l'Ufficio d'Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall'accertamento della violazione contestata, dando atto dell'eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore. L'Ufficio d'Ambito conclude l'istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell'istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall'Ufficio d'Ambito.
2. E' facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all'Ufficio d'Ambito l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest'ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della Commissione.
3. Le ordinanze di ingiunzione così come pure i decreti di archiviazione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.

### ***Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria***

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo a ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 e s.m.i.:
  - a. gravità della violazione
  - b. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
  - c. la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
2. La quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo la metodologia di cui all'Allegato al presente Regolamento di cui ne costituisce parte integrante.
3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

***Art. 12 – Criteri per l’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio***

1. L’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L’Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell’art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

**TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE  
DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE**

***Art. 13 – Notifica dell’ordinanza di ingiunzione***

1. L’ordinanza di ingiunzione nella forma di documento digitale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito nelle sezioni adibite ad Albo Pretorio on line e ad Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa sulla privacy, viene notificata in copia conforme all’originale digitale secondo le procedure di spedizione previste dalla Legge per gli atti giudiziari.
2. I destinatari dell’ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

***Art. 14 – Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio***

1. Il decreto di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio nella forma di documento digitale, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito nelle sezioni adibite ad Albo Pretorio on line e ad Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa sulla privacy, viene notificato al Trasgressore in via principale ed all’obbligato solidale a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), corredato da nota di trasmissione.

***Art. 15 – Revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione***

1. L’Ufficio d’Ambito decreta la revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all’emissione di quest’ultima, emergano nuovi e rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall’Ufficio d’Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l’archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

## TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

### *Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione*

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.
2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art.9.
3. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi legali relativi all'anno di competenza.
4. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
5. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.
6. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

### *Art. 17 – Spese d'ufficio*

1. All'importo della sanzione da ingiungersi va sommato un'ulteriore importo forfettario di euro 40,00 a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.5 del 02/11/2015.

### *Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte*

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta (ovvero della prima rata in caso di ordinanze rateizzate), l'Ufficio d'Ambito prende preventivi contatti con gli interessati al fine di comprendere le eventuali problematiche che impediscono di provvedere al pagamento dovuto.
2. Trascorsi inutilmente i termini senza che la parte abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiuntale, appurato che le stessa non sia intenzionata a provvedervi e decorsi i termini utili alla parte per impugnare il titolo, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i., che prevede al comma 5 la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

## TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE

### *Art. 19 – Costituzione in giudizio*

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato solidale puo' proporre opposizione d'avanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art.22 bis della L.689/81 e s.m.i.. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Azienda Speciale -dotata di Ufficio Legale interno deputato in via esclusiva alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione unicamente nel primo grado di giudizio- si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
4. La difesa dell'Ufficio d'Ambito è affidata a propri funzionari esclusivamente per il I° grado di giudizio, considerata la previsione di Legge di cui al D.lgs. n.150/11 art.6 comma 9.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### *Art. 20 – Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81 e s.m.i., al Dlgs 152/06 e s.m.i. e la normativa regionale in materia.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO  
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

### ***Art. 21 – Entrata in vigore e pubblicità***

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet aziendale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione.

|   | Non conformità dei limiti allo scarico in pubblica fognatura  | pesi | Mancato ottemperamento alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio  | pesi |
|---|---|------|---|------|
| <b>Gravità della violazione</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numero dei parametri per cui si è accertata la non conformità</b><br/>Classe I: Da 1 a 2<br/>Classe II: Da 3 a 5<br/>Classe III: Oltre 5</li> <li><b>Entità dei superamenti accertati:</b><br/>Classe I: tolleranza &lt; s &lt; 20%<br/>Classe II:<br/>Classe III:</li> <li><b>Presenza di altri superamenti accertati</b><br/>Classe I: non sono noti altri superamenti<br/>Classe II: vi sono altri superamenti in capo allo stesso agente</li> </ul> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numero delle prescrizioni non ottemperate</b><br/>Classe I: Da 1 a 2<br/>Classe II: Da 3 a 5<br/>Classe III: Oltre 5</li> </ul>   |      |
| <b>Opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tempestività nell'intervenire</b><br/>Classe I: intervento istantaneo (precedentemente alla notifica del verbale di accertamento)<br/>Classe II: intervento celere (non appena ricevuto il verbale di accertamento – scritti difensivi/audizione)<br/>Classe III: intervento tardivo (oltre i 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento)<br/>Classe IV: intervento inesistente</li> </ul>   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tempestività nell'intervenire</b><br/>Classe I: la parte ha ottemperato nei termini, senza erroneamente darne comunicazione all'Autorità<br/>Classe II: intervento istantaneo (non appena ricevuto il verbale di accertamento – scritti difensivi/audizione)<br/>Classe III: intervento celere (entro i 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento)<br/>Classe IV: intervento inesistente</li> </ul> |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Efficacia delle azioni intraprese</b><br/>Classe I: l'intervento attuato ha reso lo scarico conforme per tutti i parametri di cui è stato accertato il superamento (comprovato da nuove analisi)<br/>Classe II: l'intervento attuato ha migliorato la qualità complessiva dello scarico, pur tuttavia permangono dei parametri non conformi</li> </ul>  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Efficacia delle azioni intraprese</b><br/>Classe I: l'intervento intrapreso è stato valutato conforme, già alla prima proposta formulata dalla parte<br/>Classe II: l'intervento intrapreso è stato valutato conforme, solamente dopo varie integrazioni che l'Ufficio d'Ambito ha dovuto richiedere alla parte</li> </ul>  |      |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entità delle azioni intraprese</b><br/>Classe I: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione straordinaria (ad es. cambio depuratore)<br/>Classe II: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione ordinaria (ad es. pulizia manufatti/impianti/procedure operative)</li> </ul>   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entità delle azioni intraprese</b><br/>Classe I: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione straordinaria (ad es. rifacimento reti fognarie interne)<br/>Classe II: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione ordinaria (ad es. installazione di piccole componenti)</li> </ul>  |      |
| <b>Personalità dell'agente e relative condizioni economiche</b>                                       | Classe I: impresa individuale<br>Classe II: S.r.l., S.a.s., S.n.c.<br>Classe III: S.p.A.  |      |   |      |